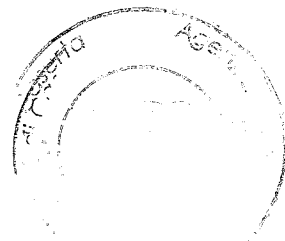




STATUTO
PRO LOCO POLIS A.P.S.
Via Concezione, 10- 81027 San Felice a Cancelli (CE)



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Costituzione-Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione Turistica Pro Loco Polis" già costituita con scrittura privata il 28 settembre 2005, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta con atto n.6462 serie 3 del 03/10/2005, il cui Statuto e Regolamento è stato modificato in data 10/10/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate al n.2859 del 10/10/2016, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, è costituita l'Associazione ETS non riconosciuta denominata **"Pro Loco POLIS-APS"**. D'ora in avanti dell'acronimo APS o dell'indicazione associazione di promozione sociale dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'utilizzo dell'acronimo ETS ovvero della locuzione "Ente del Terzo Settore" è sospensivamente condizionato alla iscrizione della associazione al Registro unico nazionale Terzo settore nelle cui more continueranno ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Felice a Cancelli (CE). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di San Felice a Cancelli (CE) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio del Comune di San Felice a Cancelli.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi ETS Pro Loco "POLIS" APS.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
 - e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità: di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.

In particolare si propone le seguenti finalità:

- a) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, monumentali, ambientali, turistiche e culturali del luogo;
- b) assistenza, tutela e informazione turistica;

- c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
- d) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche, anche in nome e per conto di Enti pubblici e Soggetti privati;
- e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
- f) promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature ricettive per facilitare il movimento turistico e rendere piacevole il soggiorno dei turisti;
- g) inserirsi, eventualmente, nell'attuazione dei piani turistici previsti dalle vigenti normative;
- h) programmazione e realizzazione di attività di orientamento e/o di formazione professionale, corsi di aggiornamento e sostegno agli studi;
- i) contribuire ad organizzare turisticamente il paese, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, promuovendo e/o sollecitando l'abbellimento delle piazze, strade, giardini, prestando attenzione agli spazi ricreativi ed al verde;
- j) collaborazione con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia – Comitato Regionale Campano) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e la sua struttura operativa;
- k) apertura e gestione di un circolo per i propri soci;
- l) realizzazione e/o gestione di biblioteche di interesse locale;
- m) incentivare la partecipazione dei giovani attraverso specifiche attività previste dalle politiche giovanili nonché del Servizio Civile Universale.

Art.4 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Festeggiamenti del Patrono ed in onore della SS. Maria Immacolata;
 - b) Mercatini di Natale;
 - c) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità, uguaglianza e senza alcuna differenza di trattamento di tutti gli associati, le cariche sono elettive tra gli associati secondo i principi ed i limiti precisati dal presente Statuto

Art.6 – Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, condividono gli scopi dell'associazione ed in caso di persone fisiche che siano di buona reputazione sociale per il pregio dell'associazione.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Gli Associati possono essere:



- a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;
- b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo;
- c) soci collaboratori: sono soci collaboratori le persone fisiche che aderiscono, condividono e perseguendo i fini e gli scopi dell'associazione con una presenza saltuaria.
- d) soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono e condividono gli scopi della associazione con una presenza normale ed abituale versando una specifica quota stabilita dal consiglio.
- e) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione. Gli stessi non possono farsi rappresentare in assemblea (come previsto dal seguente art. 13 comma 2). I soci onorari che siano liberamente o impossibilitati a fare parte effettiva per espresso divieto normativo dell'associazione, non possono candidarsi per gli organi sociali;
- f) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura o con un versamento di una contribuzione minima stabilita con cadenza annuale.
- g) soci giovani: sono soci giovani tutti coloro che aderiscono, condividono e perseguono i fini e gli scopi dell'associazione e che non superano i 30 (trenta) anni studenti o disoccupati;
- i) Il Consiglio Direttivo, stabilisce le specifiche quote mensili da versare per tutti gli associati.

Art.7 - Procedura di ammissione

- 1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- 4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- 5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

- 1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, salvo specifiche limitazioni indicate dal presente Statuto;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- 2. Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.



2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa annuale e/o mensile nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa annuale, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale o della quota mensile per 3 (tre) mesi consecutivi. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri

l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- 1) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. L'elezione del Presidente, dei Consiglieri Direttivi e delle altre cariche dovranno avvenire su apposite candidature, ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura e di non aver sottoscritto altre candidature per altri organi sociali, pena illeggibilità, e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.17 c.2.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale prevista.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato, allegando copia del documento valido di riconoscimento del delegante. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un/terzo) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, posta ordinaria, email o consegna diretta almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. Nell'ordine del giorno non può essere indicata la voce: varie ed eventuali. Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno inserite nell'ordine del giorno della seduta successiva. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera



tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, e delle altre cariche, che avviene attraverso la sottoscrizione di singola ed unica candidatura degli Organi Sociali, pena eleggibilità e di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo l'art.17 c.2.
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare



all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.



Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati che presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione delle finalità istituzionali della stessa, che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

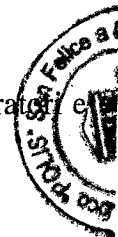
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati che abbia i requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore, si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile oltre ai requisiti previsti per i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio, in caso di assenza, o di qualsiasi altra causa del Presidente, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:





- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 - Collegio dei Probiviri: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
2. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.
3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili (indicare eventuali limiti di mandati successivi).
4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art.24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:



- 
- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.



4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.31 - Bilancio di esercizi

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

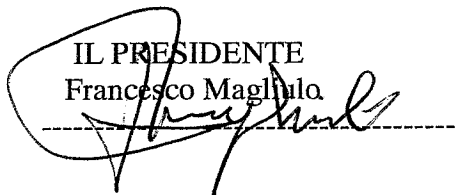
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art.34 - Norma transitoria

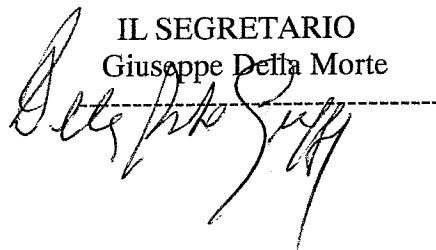
- 1 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
- 2 Gli attuali Organi Collegiali in relazione a questa modifica statutaria, restano in carica fino alla data del **30_/05_/2023**

San Felice a Cancelli,/09/2020....

IL PRESIDENTE
Francesco Magliulo



IL SEGRETARIO
Giuseppe Della Morte





REGOLAMENTO PRO LOCO POLIS - APS.

Via Concezione, 10 – 81027 San Felice a Cancellio (CE)

C.F. 93057100617 – Albo Regionale Associazione. Pro Loco n. CE 71 e-mail: ass.pro-loco-polis@virgilio.it pec: prolocopolis@pec.it

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Ulteriori Diritti e Doveri degli Associati

- 1.1 Gli Associati di cui all'art.6 comma 4: (lett. b) soci operativi, (lett. c) soci collaboratori, dello Statuto, devono versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o in rate mensili equamente distribuite entro i primi 3 mesi dell'anno solare..
- 1.2 Gli associati di cui all'art.6 comma 4: soci fondatori (lett. a), soci ordinari (lett. d), possono versare la quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, o in alternativa in versamenti mensili pari alla quota (frazione mensile) stabilita dal Consiglio Direttivo entro i primi 3 mesi e proseguita per i restanti mesi dell'anno solare (aprile-dicembre) onde consentire l'attività ludico-ricreativa aggregata all'associazione (da questo momento denominato Circolo).
- 1.3 Le quote mensili devono essere versate, entro il 5 del mese di riferimento.
- 1.4 La mancata quota mensile da parte della maggioranza dei soci fondatori e soci ordinari, può comportare la decisione da parte del Consiglio Direttivo, di non consentire l'apertura quotidianamente del Circolo, per abbattere le spese di gestione e di mantenimento di questo ultimo.
- 1.5 Le esigenze, i bisogni economici ed i relativi conteggi richiedenti per il funzionamento e l'attività ludico-ricreativa aggregata all'Associazione, sono staccate dalla gestione economica - finanziaria delle altre attività esercitate dalla Pro Loco Polis.
- 1.6 La conservazione, il miglioramento dei locali e dei suppellettili. l'affitto dei locali e quanto altro occorrente per il funzionamento dell'attività ludico-ricreativa, viene sostenuta dalle quote mensili versate dai soci di cui alle lettere a) e d) con esclusione della quota sociale annuale.
- 1.7 Il rimborso delle spese riconosciute o deliberate inerenti i trasporti, devono essere pari alla tariffa ACI vigente al tempo dell'esecuzione..

TITOLO II – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Articolo 2 – Procedure elettorali

- 2.1 L'assemblea procede alla elezione del Presidente, dei Consiglieri, e delle altre cariche.
- 2.2 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura secondo l'art. 14 dello Statuto, e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.17 c.2 dello Statuto e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità.
- 2.3 La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta dal candidato e deve contenere l'attestazione di non aver sottoscritto altra candidatura per un altro organo sociale, pena la sua illeggibilità.
- 2.4 La candidatura a Presidente deve essere sostenuta da almeno 20% dei Soci aventi diritto di voto.
- 2.5 Le candidature, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Commissione Elettorale devono pervenire alla stessa Commissione almeno 7 (sette) giorni prima della Assemblea elettiva.
- 2.6 La Commissione Elettorale è composta da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Direttivo all'atto dell' indizione dell'Assemblea elettiva, di cui uno assume la carica di Presidente La commissione ha il compito di stabilire gli aventi diritto al voto e di valutare le candidature pervenute nei tempi stabiliti affinché possano partecipare all'elezioni, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Nel caso non ci siano candidature sufficienti, l'Assemblea potrà derogare ai termini indicati. Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Pro Loco o in difetto per

sorteggio; i non eletti, nell'ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe, quanto detto non vale per la carica di Presidente.

- 2.9 Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, mediante schede appositamente predisposte secondo le regole previste dal presente Regolamento.
- 2.10 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.
- 2.11 Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda.
- 2.12 Ogni elettore può esprimere preferenze fino al numero dei componenti da eleggere.
- 2.13 Nel caso che vi sia un unico candidato o un numero di candidati pari ai componenti da eleggere, l'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
- 2.14 L'Assemblea elettiva insedia il seggio elettorale, composto da un Presidente, e da n. 2 scrutatori, scelti tra soci che non siano candidati a cariche elettive.
- 2.15 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 2.16 Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.
- 2.17 Il Collegio dei Probiviri competente è quello neo eletto, salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell'Assemblea elettiva o lo riguardino (Collegio dei Probiviri) direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.



TITOLO III – Decadenza e dimissioni

Art.3– Decadenza, Dimissioni o Impedimento del Presidente

- 3.1 In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Assemblea da convocarsi entro 30 (trenta) giorni, per eleggere il nuovo Presidente.

Art.4 – Decadenza o dimissioni dagli organi collegiali

- 4.1 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero dei componenti originariamente eletti (tutti) si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea da convocarsi entro 30 giorni con le modalità previste dallo Statuto.

TITOLO IV – PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art.5 – Elezione del Vice Presidente

La seduta di insediamento del Consiglio Direttivo deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione.

- 5.1 Il Consiglio provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione del Vice Presidente e del Tesoriere. Per l'elezione è sufficiente la maggioranza semplice.
- 5.2 In caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria, saranno nominato dal Presidente.
- 5.3 Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina il Segretario che assume immediatamente le sue funzioni rilevando il Segretario uscente.
- 5.4 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 5.5 In caso di decadenza o di dimissione di uno delle suddette cariche (Vice Presidente e Tesoriere), durante il corso del mandato, il Presidente proporrà al Consiglio la loro sostituzione nella prima convocazione successiva all'evento, secondo le modalità del presente Regolamento.

Art.6 – Elezione del Presidente dei Collegi

- 6.1 Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di sette giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.
- 6.2 Il Presidente del Collegio viene eletto fra i componenti del Collegio stesso.
- 6.3 Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.



- 6.4 Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.
6.5 Ogni elettore potrà esprimere un'unica preferenza.
6.6 L'elezione del Presidente dei Collegi avviene a maggioranza semplice.
6.7 Ad elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio.
Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Segretario, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
In caso di decadenza o di dimissioni di un componente del Collegio gli subentrerà chi ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero dei componenti originariamente eletti (tutti) si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea da convocarsi entro 30 giorni con le modalità previste dallo Statuto.

TITOLO V – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.7 – Ricorsi

- 7.1 I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa dei soggetti entro il termine massimo di quindici giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso (dimostrabile).
7.2 Il ricorso deve contenere, pena nullità, lo specifico riferimento alla situazione cui si riferisce.
7.3 I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio dei Probiviri tramite lettera raccomandata A.R. e copia degli stessi va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente o mediante altri mezzi previsti dallo Statuto.
7.4 Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l'ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
7.5 In caso di esito positivo dell'istruttoria il Presidente del Collegio dei Probiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di sessanta giorni, alla relativa decisione.
7.6 Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al ricorrente tramite raccomandata A.R. contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente o mediante altri mezzi previsti dallo Statuto.
7.7 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive.

TITOLO VI– NORME FINALI

Art. 8 – Rimandi

- 8.1 Per tutto quanto non disciplinato in maniera diversa, si fa espresso riferimento al Regolamento Provinciale vigente

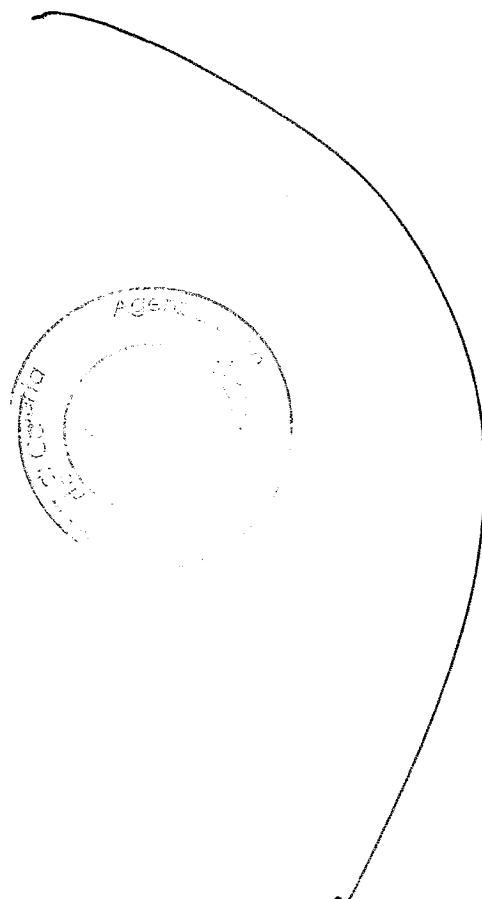
Art. 9 – Finali

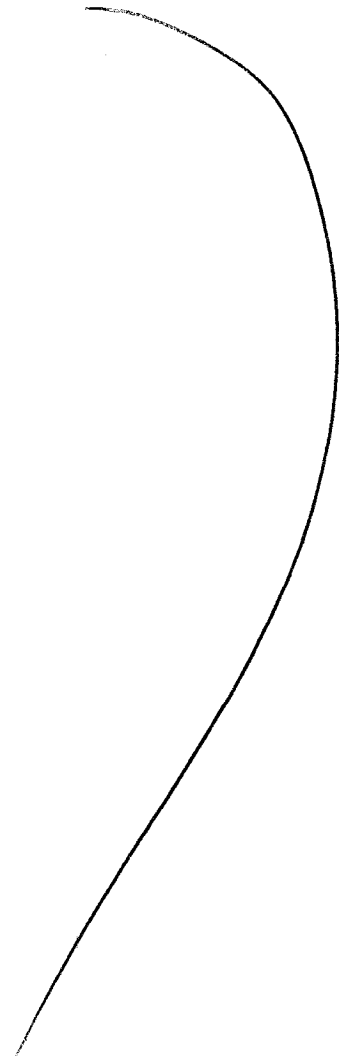
- 9.1 Con l'approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti.
9.2 Lo Statuto e il Regolamento vanno depositati presso l'UNPLI Provinciale ed entrano in vigore il giorno successivo alla sua approvazione

San Felice a Cancelli, **25/09/2020....**

IL PRESIDENTE
Francesco Magliulo

IL SEGRETARIO
Giuseppe Della Morte





3 2855 30/09/2020

0,00 **TEJ20L002855000JJ**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEJ

